



Tribunale Ordinario di Torino

ORDINE DI SERVIZIO N. 44/15

Considerate le esigenze di servizio;

Visto il punto 1) della circolare m_dg_DAG.03/03/2015.0036550.U del Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione generale della giustizia Civile - Ufficio I, dove *“Il procedimento di cui all’articolo 615, comma 2, così come quelli previsti dagli artt. 617, comma 2, e 619 c.p.c. si innesta nell’ambito del processo esecutivo pendente per il quale è già dovuto il pagamento del contributo unificato. (...) Si ritiene che non debba essere percepito alcun tipo di contributo unificato per la fase c.d. incidentale, di competenza del giudice dell’esecuzione, relativa alla proposizione del giudizio di opposizione”*;

SI DISPONE

che nei procedimenti di opposizione ex artt. 615, comma 2, 617, comma 2 e 619 c.p.c. , riferiti ai procedimenti esecutivi mobiliari ed immobiliari, non è dovuto il contributo unificato ove risulti già versato nel procedimento esecutivo.

Si invitano pertanto gli avvocati a depositare gli atti di opposizione presso le Cancellerie Esecuzioni Immobiliari e Mobiliari, (per la Cancelleria Esecuzione Mobiliare mediante appuntamento on line o, in caso di scadenza dei termini, mediante accesso diretto in cancelleria dalle ore 12.30 alle 13.00 senza attesa) al fine di verificare la ricevibilità dell’atto di opposizione quale atto incidentale nel processo esecutivo.

In caso di procedimento esecutivo non ancora instaurato, o di contributo non ancora versato nell’ambito della procedura esecutiva, l’atto di opposizione dovrà essere iscritto all’Ufficio Ruolo Generale.

Si comunichi ai Responsabili delle Cancellerie Esecuzioni Immobiliari, Esecuzioni Mobiliari e Centrale Civile, ai Presidenti delle Sezioni II e VIII Civile, all’URP e all’Ufficio PCT, nonché, per conoscenza, al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino.

Torino, 9 aprile 2015

Il Dirigente Amministrativo reggente
dott.ssa Carmelina De Meo